

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4169 del 11/09/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO ZOOTECNICO CON CAMBIO DI TITOLARITA' E AUMENTO DEL PRELIEVO COMUNE: COTIGNOLA (RA) TITOLARE: FATTORIA IL NIDO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA CODICE PRATICA N. BO01A0695/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4285 del 10/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA (AAC)**

---

**OGGETTO:** RINNOVO DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO ZOOTECNICO CON CAMBIO DI TITOLARITA' E AUMENTO DEL PRELIEVO

**COMUNE:** COTIGNOLA (RA)

**TITOLARE:** FATTORIA IL NIDO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

**CODICE PRATICA N.** BO01A0695/07RN01

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche e in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP),

approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**visto** che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque

pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**preso atto** che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della LR n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del DPR n.238/1999;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**vista** l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG.2007.0323892 del 19/12/2006 della Regione Emilia Romagna, con la quale la ditta Azienda Agricola G. EMME di Grilli Enrico C.F./P.IVA: GRLNRC37P22D829Y/01363970391, ha chiesto il **rinnovo della concessione preferenziale** alla medesima riconosciuta con Determinazione n. 1854 del 16/02/2006 della Regione Emilia Romagna per la derivazione di acqua pubblica sotterranea:

- da un pozzo ubicato sul terreno di proprietà identificato al Foglio 3 mappale 3 del comune di Cotignola;

- con una portata massima di 0,3 l/s per un volume complessivo di 600 metri cubi/anno (mc/a), ad uso zootecnico (**procedimento BO01A0695/07RN01**);

**vista** l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGDG/2018/15146 del 25/10/2018, con la quale la ditta FATTORIA IL NIDO Società Semplice Agricola, C.F./P.IVA:03511600409 con sede legale in comune di Forlì (FO) in Via E. Forlanini n. 11, ha chiesto:

1. **il subentro** nella domanda di rinnovo della concessione preferenziale sopra richiamata per cessata attività del concessionario in data 30/06/2017;

2. **la variante sostanziale alla concessione** consistente in un aumento del volume di prelievo fino a 4600 mc/a ad uso zootecnico per abbeveraggio di 155.100 pollastre per ogni ciclo di allevamento (n. 2,5 cicli/anno), raffrescamento, servizi igienici etc..

comunicando che:

- il pozzo è all'interno del terreno di proprietà della ditta VETERINARIA FAENTINA SRL, consenziente alla richiesta di concessione, identificato al NCT del Comune di Cotignola Foglio n. 3, Particella 356, nel punto di coordinate geografiche UTMER: X=733.324 Y=921.149;

- il pozzo ha le seguenti caratteristiche: profondità: 20 m.; diametro: 800 mm; equipaggiamento: elettropompa sommersa con portata massima di 0.30 l/sec;

- il prelievo di acque sotterranee risulta indispensabile per sostenere il fabbisogno idrico dell'allevamento in quanto nell'area non sono presenti altre fonti di approvvigionamento;

**visto** che la ditta FATTORIA IL NIDO, per l'esercizio della stessa attività zootecnica per la quale ha richiesto le varianti di concessione, ha presentato domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ad Arpae Sac di Ravenna di cui al Prot. n. PGRA/2018/17908 del 27/12/2018;

**considerato** che sulla base della documentazione ivi presentata, in particolare All.1: Relazione Tecnica, si evince che:

- il fabbisogno idrico annuo complessivo per l'attività zootecnica è stimato in 4576 mc/a, di cui:

- 4100 mc per abbeveraggio pollastre, sulla base di un numero di pulcini allevati in un anno di 387.750 unità (155.100 x 2,5 cicli/anno di circa 120 giorni cadauno) da portare ad un peso vivo medio di 0,8 kg e massimo di circa 1,2/1,3 kg cadauno, con un fabbisogno alimentare di 2050 tonn. di mangime/anno e di un consumo di acqua specifico di 2 litri acqua ogni Kg di mangime (2050 x 2= 4100 mc);
- 420 mc per raffrescamento dei capannoni di allevamento mediante pannelli umidificatori alimentati ad acqua con recupero e ricircolo delle quantità non evaporate;
- 12 mc per disinfezione capannoni;
- 24 mc per lavaggio capannoni;
- 20 mc per usi civili di alimentazione casa del custode;

- per l'abbeveraggio delle pollastre si utilizzano più linee di abbeveratoi a goccia con tazzina sottostante, nei quali l'erogazione dell'acqua avviene con la pressione esercitata dal becco dell'animale su una piccola valvola erogatrice, come da normativa IPPC per mantenere la lettiera asciutta e ridurre i consumi idrici;

- l'acqua prelevata dal pozzo viene accumulata in una cisterna e poi distribuita ai capannoni senza la necessità di alcun trattamento. L'azienda installerà un contatore per la misura dell'acqua prelevata dal pozzo. Viene tenuta registrazione dei consumi;

- per l'acqua è previsto un prelievo iniziale da pozzo per poi passare, in seguito all'allacciamento all'acquedotto di HERA per l'abbeveraggio degli animali (quantità stimata in 4100 mc/anno), ad un prelievo di acque sotterranee molto limitato (circa 500 mc/anno);

**visto** che con lettera Prot. n. PG/2019/101800 del 27/06/2019, l'Agenzia scrivente ha comunicato al richiedente che:

- la domanda di concessione presentata viene accolta soltanto per l'utilizzo di acque pubbliche per uso zootecnico, comprensivo di abbeveraggio animali, raffrescamento, disinfezione e lavaggio capannoni di allevamento, con esclusione di quello civile per il quale occorre richiedere l'uso consumo umano;
- le istanze presentate sono ricondotte ad un unico procedimento di rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale per aumento del prelievo (**BO01A0695/07RN01**),

**considerato** che:

- il procedimento di concessione è da assoggettarlo a quello ordinario previsto dal Titolo II del RR 41/2001;
- il prelievo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

**dato atto** che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 227 del 10/07/2019 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

**preso atto** del parere della Provincia di Ravenna acquisito al Prot. n. PG/2019/110821 del 15/07/2019, ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001, nel quale si sostiene che in nella zona interessata dal prelievo la subsidenza è caratterizzata da velocità comprese tra 6 e 7,5 mm/a (secondo i dati Arpa relativi alla media 2006-2011) e pertanto è espresso in senso favorevole: *solo se è dimostrata la non disponibilità di idonea fonte di risorsa idrica superficiale o comunque di altra fonte e quindi l'impossibilità di utilizzo di acque meno pregiate di quelle sotterranee e comunque con limitazione del prelievo rispetto ai valori attualmente autorizzati, dando comunque indirizzo:*

- di limitare le portate emunte per il contenimento del fenomeno della subsidenza, in ragione della subsidenza elevata nell'area in cui è presente il pozzo;
- richiedere l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
- di richiedere di operare in funzione del maggiore risparmio idrico;
- di inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento

della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse. A tal proposito si consiglia la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo e dell'avampo;

**verificato** che:

- non esistono per l'esercizio dell'attività zootecnica fonti di approvvigionamento idrico alternative alle acque sotterranee;

- i quantitativi richiesti in concessione sono congrui rispetto ai fabbisogni descritti dal richiedente secondo i consumi idrici specifici di abbeveraggio previsti in letteratura per le galline pari a circa 2-3 volte il quantitativo di mangime ingerito e che la risorsa viene utilizzata secondo le Migliori Tecnologie Disponibili (IPCC);

- secondo i dati di subsidenza più recenti di Arpae riferiti al periodo 2011-2016, nella zona d'interesse del prelievo richiesto, la velocità di subsidenza è scesa a valori compresi tra 5 e 2,5 mm/a, inferiori a quelli di 0,6 mm/a previsti dalla pianificazione provinciale come limite per assentire nuovi prelievi di acque sotterranee;

**verificato** che, per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione**, sulla base delle caratteristiche tecniche e di profondità del pozzo:

1. fino alla profondità di 10-15 m:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), **interessa**, il corpo idrico sotterraneo: *Freatico di pianura fluviale-Codice 9015ER DQ1 FPF*, con stato quantitativo *Buono*, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente, e per il quale non sono definiti valori di soggiacenza e trend della piezometria;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*":

- **potrebbe comportare un rischio ambientale** (*repulsione*) per impatto *moderato* e criticità *elevata* (assumendo in via cautelativa che in assenza di dati piezometrici da

parte della pianificazione regionale sia opportuno valutare che la criticità sia comunque *elevata*); per cui può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari prescrizioni e misure di mitigazione e subordinate ai risultati di monitoraggio della falda;

- **non dovrebbe generare** impatti significativi nell'ecosistema superficiale per abbassamento dei livelli freatici nelle zone soggette al raggio d'influenza del pozzo, stante le scarse portate massime di prelievo e la modalità discontinua dello stesso che prevede un serbatoio di accumulo, prima del rilancio all'utenza;

## 2. fino alla profondità di 20 m.:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), **interessa**, il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*, con stato quantitativo *Buono*, in condizione di rischio dello stato quantitativo assente; per il quale non sono segnalati impatti significativi pur in presenza di pressioni per prelievi di diverso uso; con valori di soggiacenza piezometrica compresi tra 15 e 10 m. e di trend piezometrico positivi;
- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", **non comporta un rischio ambientale** (*attrazione*), per impatto *moderato* e criticità *bassa*, per cui è compatibile con gli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

**ritenuto**, pertanto, che ai fini della compatibilità ambientale, devono essere applicate le seguenti prescrizioni:

1. porre in esercizio un dispositivo per la **misurazione dei volumi** derivati sulle tubazioni di mandata della **pompa di prelievo** al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

2. effettuare il **monitoraggio del livello piezometrico** della falda nel pozzo, effettuando due misure l'anno, una nel mese di aprile l'altra nel mese di ottobre, dopo un fermo di prelievo il più prolungato possibile;

3. trasmettere all'amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, i dati di volume e piezometria misurati;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo zootecnico di acque pubbliche richiesto consistente in abbeveraggio animali, raffrescamento, disinfezione e lavaggio dei locali di allevamento è assimilabile a quello *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria di € 164,00 per la domanda di rinnovo di concessione e di € 195,00 per quella di variante sostanziale;
- del canone di concessione annuale 2019 pari ad € 164,72;
- del deposito cauzionale di € 250,00;

**visto** che con lettera Prot. n. PGDG/2018/15943, Arpa Direzione Tecnica ha provveduto a comunicare al richiedente di versare i canoni pregressi di concessione ancora dovuti dal 2009 al 2018;

**verificato** che la ditta richiedente FATTORIA IL NIDO è in regola con i versamenti dei canoni annuali per il periodo di validità della concessione in corso di rinnovo: dei canoni pregressi di concessione 2001-2007 per un importo complessivo di € 959,45; di quelli 2014-2018, per un importo complessivo di € 811,24 comprensivo degli interessi legali, dando atto che, con lettera Prot. n. PGDG/2018/16783 del 26/11/2018, ha formalmente comunicato di avvalersi della prescrizione per gli anni dal 2009 al 2013;

**ritenuto**, pertanto che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta nel rispetto delle prescrizioni e condizioni allegate nel presente atto;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

**1)** di **rilasciare** alla ditta FATTORIA IL NIDO Società Semplice Agricola, C.F./P.IVA:03511600409 con sede legale in comune di Forlì (FO) in Via E. Forlanini n. 11, il rinnovo con cambio di titolarità e aumento del prelievo della **concessione preferenziale al prelievo di acque pubbliche sotterranee riconosciuta alla ditta Azienda Agricola G. EMME di Grilli Enrico C.F./P.IVA: GRLNRC37P22D829Y/01363970391 con Determinazione n. 1854 del 16/02/2006, della Regione Emilia Romagna, alle seguenti condizioni:**

**a) il prelievo avviene dal pozzo ubicato all'interno del terreno di proprietà della ditta VETERINARIA FAENTINA SRL, consenziente alla richiesta di concessione, identificato al NCT del Comune di Cotignola al Foglio n. 3, Particella 356, nel punto di coordinate geografiche UTMER: X=733.324 Y=921.149; con una portata massima di 0,3 l/s per complessivi 4600 mc/a ad uso igienico e assimilati (zootecnico consistente in abbeveraggio animali (pollastre), raffrescamento, disinfezione e lavaggio dei locali di allevamento);**

**b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato;** qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

**c) la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2028.** L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

**d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;**

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2019**, per gli usi concessi, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 164,72=**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2019, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di dare atto che a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 1854 del 16/02/2006 il Concessionario è in regola con il pagamento dei canoni previsti fino al 31/12/2018, con l'esclusione degli anni 2009-2013, essendosi avvalso dell'eccezione di prescrizione ai sensi art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile;

8) di stabilire che l'importo del deposito cauzionale è fissato in € **250,00=**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

**13)** di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

**14)** di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

**15)** di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta FATTORIA IL NIDO Società Semplice Agricola, C.F./P.IVA:03511600409 con sede legale in comune di Forlì (FO) in Via E. Forlanini n. 11

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

**A) il prelievo** avviene nei corpi idrici sotterranei: *Freatico di pianura fluviale-Codice 9015ER DQ1 FPF e Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*, dal pozzo ubicato all'interno del terreno di proprietà della ditta VETERINARIA FAENTINA SRL, consenziente alla richiesta di concessione, identificato al NCT del Comune di Cotignola al Foglio n. 3, Particella 356, nel punto di coordinate geografiche UTMREER: X=733.324 Y=921.149; così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

**B)** il pozzo ha le seguenti caratteristiche: profondità: 20 m.; diametro: 800 mm; equipaggiamento: elettropompa sommersa con portata massima di 0.30 l/sec; l'acqua prelevata viene accumulata in un serbatoio prima di essere rilanciata all'utenza;

**C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 0,3 l/s per complessivi 4600 mc/a ad uso zootecnico** consistente in abbeveraggio animali (pollastre), raffrescamento, disinfezione e lavaggio dei locali di allevamento; tale uso è assimilabile a quello *igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. f) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

### Art. 2

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità di prelievo e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

### Art. 3

**Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è  
assoggettata la derivazione**

Il Concessionario deve:

- porre in esercizio un dispositivo per la **misurazione dei volumi** derivati sulla tubazione di mandata della **pompa di prelievo** del pozzo, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

- effettuare il **monitoraggio del livello piezometrico** della falda nel pozzo, effettuando due misure l'anno, una nel mese di aprile l'altra nel mese di ottobre, dopo un fermo di prelievo il più prolungato possibile;

3. trasmettere all'amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, i dati di volume e piezometria misurati; i dati rilevati dovranno essere presentati in formato elettronico editabile e mediante adeguate rappresentazioni diagrammatiche tempo /volumi/soggiacenza.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata**.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire

obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.4**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

#### **Art.5**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

**La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2028** ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.6**

##### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'amministrazione concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

#### **Art.7**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art.8**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 9 Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto Pratolesi Stefano, legale rappresentante della ditta FATTORIA IL NIDO Società Semplice Agricola, C.F./P.IVA:03511600409 con sede legale in comune di Forlì (FO) in Via E. Forlanini n. 11, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**